REGOLAMENTO (CE) N. 1795/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3238/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1661/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti trasformati a favore di Israele e della Turchia [2],

considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione [3] stabilisce le regole per la gestione degli elementi mobili; che è opportuno completare questo regolamento includendo i contingenti applicabili a certe merci originarie di Israele e della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione [4] fissa, all'articolo 1, paragrafo 2, la base di calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili a partire dal 1° luglio 1995 negli accordi preferenziali che prevedono una tale riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3238/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

— "merci originarie d'Israele", le merci che rispondono alle condizioni fissate dal protocollo sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (*);

— "merci originarie della Turchia", le merci che rispondono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni n. 5/72 e n. 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità e la Turchia (**).

(*) GU n. L 136 del 28. 5. 1975 pag. 3.
(**) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73. »

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

« 1. I contingenti tariffari delle merci sottoposte ad un elemento agricolo ridotto sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili ad assicurarne una gestione efficace. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
(2) GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30.
(4) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione